

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1789

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZUGNO, TURNATURI, ARMANI, PREARO, CASTELLUCCI, BALDI

*Presentata il 29 ottobre 1964*

Interpretazione autentica dell'articolo 21 del regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di credito agrario

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso del 1963, vari uffici locali dell'Amministrazione finanziaria hanno elevato, in sede ispettiva, numerosissimi supplementi di imposta per le operazioni di credito agrario, che sono state così tassate in via ordinaria con aggravio notevole sul costo dei finanziamenti, aggravio che nel caso delle operazioni più modeste assistite dal concorso statale è superiore allo stesso importo degli interessi a carico dei produttori agricoli. Detti supplementi hanno avuto origine da una decisione della Commissione centrale delle imposte (n. 84666 del 22 gennaio 1962), la quale ha affermato che se i contratti attinenti le operazioni di credito agrario contengono clausole che prevedono il pagamento di eventuali interessi di mora in misura superiore al tasso legale nonché la facoltà dell'Istituto mutuante di chiedere la risoluzione di diritto del prestito, qualora si verificano determinate inadempienze, non possono essere ammessi a fruire del regime tributario in vigore nel settore, in quanto le suddette clausole snaturerebbero il carattere agrario dei finanziamenti.

L'interpretazione della Commissione centrale delle imposte intervenuta dopo ben 35 anni di pacifica applicazione del trattamento tributario instaurato dall'articolo 21 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, ha

creato una situazione di grave disagio che ha costretto, tra l'altro, gli Istituti di credito ad instaurare migliaia di ricorsi avverso le ingiunzioni di pagamento elevate dagli uffici fiscali.

È interessante rilevare che i principi affermati dalla Commissione delle imposte sono in netto contrasto con il parere che lo stesso Ministero delle finanze, in occasione di una controversia insorta alcuni anni or sono con taluni uffici locali della medesima Amministrazione, emise con normale n. 33 del 1956 (nota n. 140155 del 21 gennaio 1956); detta normale stabiliva che «...le clausole dianzi richiamate non possono ritenersi idonee a configurare una obbligazione a se stante, cioè un nuovo negozio giuridico con natura giuridica propria, trattandosi di patti strettamente attinenti al regolamento delle modalità con cui deve essere effettuato il pagamento». Aggiungasi che i «contratti-tipo» predisposti dal Ministero dell'agricoltura e foreste per la concessione delle operazioni perfezionate con fondi dello Stato (Fondo di rotazione, proprietà contadina, ecc.) prevedono espressamente la stipulazione delle clausole incriminate dalla Commissione delle imposte.

La situazione venutasi a creare nel settore ha indotto il Ministero delle finanze a concedere una sanatoria al 7 ottobre 1963 (data

di emanazione della circolare ministeriale n. 66/93979/63 della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, Divisione X) per le controversie insorte in passato, mentre dalla data suddetta le clausole in questione dovrebbero essere depennate dai contratti, pena l'esclusione dal regime fiscale di favore.

Gli enti che esercitano il credito agrario, dal loro canto, ritengono di non poter rinunciare al mantenimento delle predette clausole, in quanto le medesime costituiscono elementi essenziali per la tutela dei loro crediti.

In ordine alla prima di tali clausole e cioè quella relativa alla decadenza dal beneficio del termine, la Corte costituzionale, con sentenza 6 dicembre 1963, nel risolvere la questione di legittimità costituzionale sollevata sulla disposizione dell'articolo 26 della legge sul credito agrario, che estende le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge sul credito fondiario ai mutui di miglioramento agrario (operazioni anch'esse disciplinate dal regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509), ha affermato che essa oltre a rispondere « a particolari esigenze di questo settore rientra in un complesso di disposizioni... al fine di assicurare, attraverso la più rapida ed agevole realizzazione, il buon funzionamento del meccanismo del credito, nell'interesse non soltanto degli Istituti ma anche di coloro che del credito fondiario ed agrario hanno necessità di servirsi ».

Aggiunge la Corte costituzionale che pertanto « ...è da escludersi che detta clausola dia vita ad un privilegio esoso, giacché la speciale posizione in cui in virtù della detta norma vengono a trovarsi i mutuatari rispetto agli Istituti di credito ovvero rispetto a coloro che contraggono mutui in genere, avendo una sua precisa e concreta giustificazione, non dà luogo ad alcuna arbitraria discriminazione a danno di quella categoria di cittadini ».

Un'altra pronuncia, contraria alla tesi dell'Amministrazione finanziaria, è intervenuta di recente da parte del Tribunale di Firenze (sentenza 16 gennaio 1964). Detto consesso, infatti, pronunciando su di un caso del tutto analogo che ha dato origine alla decisione della Commissione centrale delle imposte ed alle successive disposizioni ministeriali del 7 ottobre 1963, ha tra l'altro affermato: « ...la causa obiettiva dell'operazione di credito agrario non può essere alterata dal fatto che siano previsti interessi moratori maggiori di quelli compensativi, né la decadenza del termine... ».

È infine necessario sottolineare che la clausola relativa alla percezione di interessi moratori ha importanza fondamentale specie per i prestiti perfezionati con fondi dello Stato. In tal caso, infatti, qualora un mutuatario si renda inadempiente alla scadenza, gli Istituti di credito sono ugualmente tenuti a riversare allo Stato le rate dovute e non pagate dal mutuatario medesimo (obbligo del « non riscosso per riscosso »); per far fronte a tali pagamenti gli istituti debbono provvedersi del denaro necessario sul mercato finanziario, ad un costo quindi assai maggiore di quello delle anticipazioni statali che in genere si aggira sul 3 per cento. La percezione di interessi moratori superiori al suddetto tasso compensa quindi la differenza di costo di cui si è detto, oltre a costituire una giusta remora per casi di speculazione che potrebbero altrimenti verificarsi.

Si rende pertanto indispensabile una interpretazione autentica dell'articolo 21 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che consenta di riportare la normalità nel delicato ed importante settore del credito agrario, onde non far gravare sull'agricoltura ulteriori ed ingiustificati oneri di carattere fiscale. A tal fine si è predisposta l'unita proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Nel trattamento tributario previsto dall'articolo 21 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, rientrano tutti gli atti ed i contratti relativi alle operazioni di credito agrario, anche se contengono clausole intese a mantenere integre le garanzie prestate dal debitore e a disciplinare il rapporto di prestito in caso di inadempienza totale o parziale dell'obbligazione, ivi comprese quelle inerenti alla decadenza del beneficio del termine ed alla pattuizione di interessi moratori ai sensi del secondo comma dell'articolo 1224 del Codice civile.